

**Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Gioventù
BANDO DI CONCORSO
"GIOVANI PROTAGONISTI".**

**Art. 1
Oggetto del Bando**

1. Il concorso "Giovani Protagonisti" è promosso e coordinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù (di seguito denominato "Dipartimento") ed ha lo scopo di promuovere progetti volti a sostenere la creatività ed il protagonismo giovanile, a sviluppare la cultura del merito e dell'eccellenza tra le giovani generazioni, a favorire la partecipazione attiva alla vita sociale, culturale ed economica della comunità.

Nello specifico, le azioni progettuali dovranno perseguire gli obiettivi di cui al successivo articolo 2.

**Art. 2
Obiettivi dei progetti**

1. Costituiscono oggetto del presente bando i progetti, destinati a giovani o realizzati da giovani fino a 35 anni, riguardanti le seguenti linee di attività distinte per aree tematiche:

A. **attività e azioni di promozione sociale**, ovvero progetti finalizzati a promuovere tra i giovani la cultura della cittadinanza attiva e partecipativa, del volontariato e della solidarietà - intesi come strumenti di crescita della persona e della comunità nazionale - nonché iniziative volte a favorire lo sviluppo della cultura del bene e della legalità.

Le aree di intervento, individuate come prioritarie, sono:

- interventi a favore della natalità,
- sostegno alla maternità, alla famiglia e servizi all'infanzia;
- interventi a favore degli anziani;
- prevenzione delle devianze giovanili, ivi incluso il fenomeno del cosiddetto "bullismo";
- interventi di prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti, comprese quelle definite "ricreazionali " ;
- attività che favoriscano lo sviluppo del senso civico di tutti i cittadini, compresi quelli stranieri.
- Interventi a sostegno dell'educazione ad una sessualità responsabile ;

B. **attività culturali, artistiche e sportive**, ovvero progetti finalizzati a promuovere la produzione e la fruizione culturale ed artistica dei giovani, anche attraverso la creazione di accademie popolari e laboratori urbani, nonché proposte volte ad incentivare la pratica sportiva quale strumento educativo, di crescita personale e di promozione del benessere psicofisico dei giovani.

Le aree di intervento, individuate come prioritarie, sono:

- tutela dell'identità italiana ed europea attraverso l'arte popolare in tutte le sue possibili manifestazioni (canto, danza, musica, cinema, teatro);
- promozione dell'attività motoria e dell'educazione fisica negli ambienti scolastici;
- valorizzazione di esempi positivi di passione sportiva;
- prevenzione all'uso di sostanze dopanti.

C. **attività di protezione ambientale e di tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale italiano**, ovvero progetti volti a promuovere comportamenti improntati alla difesa dell'ambiente e della biodiversità e/o finalizzati a proteggere l'immenso patrimonio monumentale, artistico e culturale del Paese, nonché a migliorare la qualità della vita delle persone e delle città, anche attraverso il recupero di stili di vita e di modelli comportamentali tradizionali.

Le aree di intervento individuate come prioritarie sono:

- incentivazione e sviluppo di comportamenti eco-compatibili;
- promozione e tutela del decoro urbano e degli ambienti naturali;
- riqualificazione di quartieri urbani periferici o di aree verdi degradate;
- interventi a sostegno del riciclo;
- promozione del volontariato giovanile in protezione civile.

D. **attività ricreative, del tempo libero e del turismo** ovvero progetti destinati a migliorare ed incrementare le opportunità di svago, di intrattenimento e di socializzazione destinate in particolare ai giovani ed alle categorie svantaggiate, e volte ad incentivare stili di vita sani e modelli comportamentali positivi, nonché iniziative volte ad affermare il ruolo del turismo quale strumento di coesione sociale e nazionale e di educazione non-formale.

Le aree di intervento individuate come prioritarie sono:

- promozione della cultura del divertimento sano;
- interventi a sostegno dello scambio intergenerazionale;
- valorizzazione delle peculiarità territoriali italiane;
- promozione di viaggi educativi e formativi;
- valorizzazione del turismo accessibile.

Per ciascuna delle Aree di intervento possono essere elaborati filmati, presentazioni e comunque prodotti o strumenti multimediali che, in caso di finanziamento del progetto, rimarranno di proprietà del Dipartimento della Gioventù.

Art. 3

Soggetti destinatari dei progetti

1. I progetti, a pena di inammissibilità, devono essere attuati sul territorio nazionale ed in almeno due regioni, e devono essere:
 - per l'Area tematica A) **attività e azioni di promozione sociale**: rivolti a giovani di età non superiore a 35 anni residenti sul territorio nazionale al momento dell'attuazione dei progetti medesimi;
 - per l'Area tematica B) **attività culturali, artistiche e sportive**: rivolti a giovani di età non superiore a 35 anni residenti sul territorio nazionale al momento dell'attuazione dei progetti medesimi;
 - per l'Area tematica C) **attività di protezione ambientale e di tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale italiano**: attuati esclusivamente con l'impiego di giovani fino a 35 anni residenti sul territorio nazionale al momento dell'attuazione dei progetti medesimi;
 - per l'Area tematica D) **attività ricreative, del tempo libero e del turismo**: rivolti a giovani di età non superiore a 35 anni residenti sul territorio nazionale al momento dell'attuazione dei

progetti medesimi oppure, se rivolti a soggetti di età superiore a 35 anni purchè appartenenti a categorie svantaggiate quali, esemplificativamente, soggetti diversamente abili o appartenenti alla terza età in condizioni di nullatenenza ovvero in situazioni di disagio, devono essere attuati esclusivamente con l'impiego di giovani fino a 35 anni residenti sul territorio nazionale al momento dell'attuazione dei progetti medesimi.

Art. 4 **Risorse programmate**

1. L'ammontare delle risorse destinate ai progetti di cui al presente bando è di complessivi euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) a valere sulle risorse assegnate al Fondo per le Politiche giovanili di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e previste all'articolo 2 del decreto del Ministro della Gioventù in data 29 ottobre 2008.
2. A ciascuna Area tematica di cui all'articolo 2 del presente bando potrà essere destinata la somma complessiva di euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00). Eventuali somme non assegnate nelle singole aree tematiche, potranno essere eventualmente destinate a progetti di altre Aree, ammessi validamente in graduatoria ma non destinatari di finanziamento in sede di prima aggiudicazione.
3. Ciascun progetto potrà essere finanziato dal Dipartimento nella misura massima del 90% del suo costo complessivo e comunque non oltre il limite di euro 250.000,00. Il proponente dovrà fornire idonea documentazione comprovante il finanziamento dei costi eccedenti il 90% del valore complessivo del progetto tramite risorse provenienti da eventuali partner i cui obiettivi o finalità istituzionali non siano incompatibili con le finalità del presente bando ovvero tramite risorse proprie (es. personale, sedi e attrezzature), da imputare specificamente nelle apposite categorie di spesa del preventivo economico di cui ai successivi articoli 7 e 11 del presente bando.
4. In ogni caso il soggetto proponente è tenuto a descrivere il progetto nella sua interezza per consentire alla Commissione una valutazione complessiva della qualità dell'intervento proposto.

Art. 5 **Soggetti proponenti e soggetti attuatori**

1. Per proponente si intende il soggetto che presenta il progetto e lo realizza in proprio o con il supporto di altri soggetti. Il proponente è responsabile della realizzazione del progetto presentato.
2. Possono essere soggetti proponenti: organizzazioni di volontariato (di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266), le cooperative sociali (di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381), gli enti di promozione sociale (di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383), associazioni o enti di promozione sportiva dilettantistiche, con personalità giuridica e non, riconosciuti dal C.O.N.I., le associazioni culturali riconosciute e registrate la cui ordinaria attività e le cui finalità istituzionali non siano incompatibili con le finalità del presente bando, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).
3. Ciascun soggetto proponente, a pena di inammissibilità, può presentare non più di un progetto per ciascuna area tematica e non più di due progetti in totale. Tale limite vale anche per le organizzazioni e le associazioni nazionali che si articolano in Comitati regionali o provinciali, nel qual caso i progetti delle stesse devono essere presentati sempre ed esclusivamente per il tramite del

Rappresentante Legale dell'organismo centrale, che si assume la responsabilità del progetto come soggetto Proponente.

4. In caso di presentazione di due progetti, ciascuna domanda di partecipazione, a pena di inammissibilità, deve essere spedita separatamente, secondo le modalità indicate all'articolo 11, e corredata dalla documentazione di cui al successivo articolo 7.

5. L'attuazione del progetto o parte di esso può essere affidata a uno o più soggetti terzi attuatori che non si trovino in condizioni o in situazioni di incompatibilità con le finalità del presente bando. Gli affidatari dell'attuazione del progetto ed il riparto dettagliato di compiti e competenze devono essere specificamente indicati nel progetto stesso. In tale caso, dovrà essere allegata dichiarazione accompagnata dalla fotocopia fronte-retro del documento di riconoscimento, con la quale il legale rappresentante del soggetto attuatore attesti di non trovarsi in una delle situazioni previste dagli artt. 38 e 39, D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163. I proponenti rimangono comunque responsabili dell'attuazione del progetto e mantengono il coordinamento delle azioni previste.

6. Possono essere indicate forme di partenariato o di collaborazione istituzionale con soggetti pubblici, appositamente documentate attraverso lettere d'intento e/o protocolli d'intesa.

7. I soggetti proponenti non possono essere indicati quali soggetti attuatori di altri progetti presentati da diversi soggetti proponenti. In tale eventualità, entrambi i progetti saranno dichiarati inammissibili.

8. Il soggetto proponente può altresì avvalersi di forme di collaborazione con enti privati, diversi dall'eventuale ente attuatore, per la fornitura di servizi e/o per la realizzazione di specifiche attività necessarie alla completa realizzazione del progetto. In ogni caso la responsabilità della gestione dell'intervento ricade esclusivamente sull'Ente proponente.

Art. 6 Durata dei progetti

Sono ammessi a valutazione e ad eventuale finanziamento anche progetti di durata pluriennale, purché non superiori a 3 anni e fermo restando che le relative rendicontazioni vanno riferite a singole annualità.

Art. 7 Documentazione richiesta per la presentazione dei progetti

1. I progetti devono essere corredata, a pena di inammissibilità, dalla seguente documentazione:

- a) domanda di finanziamento (Allegato n. 1) sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente e accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla fotocopia fronte-retro del documento di identità sottoscritta dal titolare;
- b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto del proponente e degli eventuali soggetti attuatori;
- c) formulario (Allegato n. 2), compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto proponente;
- d) autocertificazione, sottoscritta dai legali rappresentanti del soggetto proponente e degli eventuali partner, concernente il possesso dei requisiti prescritti dalla legge per l'ammissione ai contributi pubblici, il godimento dei diritti civili e politici, l'assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso;

- e) preventivo economico (Allegato n. 4) compilato analiticamente e suddiviso nelle categorie di spesa indicate al successivo articolo 11;
- f) dichiarazione di impegno, in ordine alla eventuale sussistenza di risorse proprie, da destinare alla quota del 10% eccedente l'importo massimo finanziato dal Dipartimento.

Art. 8 **Requisiti di ammissibilità**

1. I progetti non corredati dalla documentazione di cui all'articolo 7 sono inammissibili.
2. Non sono altresì ammissibili i progetti quando:
 - a) non rispettino gli obiettivi previsti dall'art. 2;
 - b) non rispettino i criteri previsti dall'articolo 3;
 - c) la somma dei costi del personale e delle spese generali superi il 40% del valore dell'intero progetto;
 - d) non rispettino le modalità di spedizione e i termini di presentazione previsti dall'articolo 14.

Art. 9 **Assistenza tecnica per la definizione delle domande**

1. Per informazioni sul presente avviso e sulle procedure di presentazione dei progetti, i soggetti interessati potranno rivolgersi al Dipartimento della Gioventù all'indirizzo di posta elettronica: bando.protagonisti@palazzochigi.it.
2. Il testo del presente bando, nonché gli allegati di cui all'articolo 7, saranno pubblicati sul sito www.gioventu.it

Art. 10 **Valutazione dei progetti**

1. La valutazione dei progetti è effettuata da apposita Commissione nominata con decreto del Capo del Dipartimento della Gioventù. La Commissione provvede alla valutazione dei progetti tramite apposite griglie o schede tecniche di attribuzione di punteggio sulla base di indicatori e criteri, individuati per macroaree di punteggio comuni a tutte le 5 aree tematiche generali di cui all'articolo 2 del presente Bando.
2. La Commissione, articolata in sottocommissioni distinte per aree tematiche, procede all'esame di merito dei progetti presentati e provvede all'attribuzione di un punteggio da 0 a 100, sulla base della scheda tecnica di cui al comma 1.
3. Il punteggio assegnato dalla Commissione è così ripartito:
 - a) qualità della proposta sotto il profilo organizzativo, gestionale, delle risorse impiegate, del grado di efficienza del progetto – punti da 0 a 35;
 - b) rilevanza, dimensione ed efficacia dell'intervento, con particolare riferimento al numero dei possibili destinatari del progetto – punti da 0 a 30;

- c) esperienza, competenza e capacità organizzativa del soggetto proponente e degli eventuali partner; previsione di forme di partenariato o di collaborazione istituzionale con altri soggetti - punti da 0 a 20
 - d) pianificazione finanziaria, preventivo economico e fattibilità dell'intervento – punti da 0 a 15.
4. Non sono comunque ritenuti finanziabili i progetti che, seppur ammissibili dal punto di vista formale, non riportino un punteggio complessivo pari ad almeno 60/100.

Art. 11 **Costi ammissibili**

1. Per essere considerati ammissibili, i costi devono essere:
- a) necessari per l'attuazione del progetto;
 - b) previsti nel preventivo economico presentato;
 - c) generati durante la durata del progetto, come definita all'articolo 6;
 - d) effettivamente sostenuti e registrati nella contabilità del soggetto che attua il progetto;
 - e) identificabili, controllabili ed attestati da documenti giustificativi originali.
2. Sono ammissibili i seguenti costi:
- a) costi del personale, ivi comprese eventuali spese di viaggio e di soggiorno;
 - b) spese per l'acquisto di beni, servizi e forniture necessari all'espletamento delle attività progettuali;
 - c) spese generali (costi di gestione, consumi, canoni, contributi assicurativi, ecc.);
 - d) spese di produzione e divulgazione di materiale, anche editoriale.

Art. 12 **Obblighi del soggetto ammesso al finanziamento e ammissibilità delle spese**

1. Gli obblighi del soggetto ammesso al finanziamento e le spese ammissibili sono definiti in apposita convenzione stipulata tra il soggetto proponente e il Dipartimento. Nella convenzione saranno altresì definiti e regolati i rapporti tra l'aggiudicatario ed eventuali co-finanziatori aggiuntivi.
2. L'erogazione del finanziamento, oltre che all'accettazione delle condizioni fissate nella convenzione nella quale sono definite anche le modalità di rendicontazione e di verifica dell'attuazione del progetto, è comunque subordinata all'approvazione della convenzione stessa da parte degli organi di controllo di cui al DPCM 9 dicembre 2002 e successive modificazioni.
3. Per l'avviamento del progetto viene erogato un importo corrispondente al 10%, non prima di trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione tra aggiudicatario e dipartimento, dell'intero finanziamento dietro presentazione di idonea documentazione comprovante l'assunzione di impegni contrattuali di pari importo per le attività iniziali del progetto.
4. La residua quota di finanziamento verrà ripartita secondo modalità determinate nella convenzione di cui al comma 1 in base alla durata del progetto, fermo restando quanto previsto all'articolo 6 del presente bando .
5. Il Dipartimento si riserva di revocare in tutto o in parte il contributo in caso di inadempienze gravi e di omessa o incompleta rendicontazione.

Art. 13
Conservazione degli elaborati

I materiali relativi alle proposte presentate non verranno restituiti e, una volta ricevuti, rimarranno di proprietà esclusiva del Dipartimento della Gioventù. I progetti ed il relativo materiale ad essi connesso, sotto qualunque forma, compresa quella su supporto multimediale e/o informatizzato, potrà essere utilizzato, citandone la fonte, in occasione di eventi organizzati dal Dipartimento della Gioventù ovvero pubblicati sul sito www.gioventu.it

Art. 14
Modalità e termini di presentazione delle domande

1. Le domande, indirizzate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù – Via della Mercede 9 – 00187 Roma, devono pervenire entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'estratto del decreto di approvazione del presente bando.
2. Il plico, contenente il progetto in originale e due copie, deve recare, a pena di inammissibilità, entrambe le seguenti diciture “**Concorso Giovani Protagonisti – Area _____**” (precisando l'Area di intervento cui si riferisce il progetto) e “**Non Aprire**” ed essere spedito esclusivamente con raccomandata A/R. Nel caso di domande pervenute al Dipartimento oltre il termine previsto dal comma precedente, farà fede il timbro postale di spedizione.

Roma, _____